



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silveti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22/01/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente lamenta il ritardo dell'intermediario nell'apertura di un conto corrente che ha comportato la perdita del tasso promozionale precedentemente dallo stesso pubblicizzato. Riferisce in particolare che: **a)** nei primi giorni di febbraio 2012 ha consegnato la documentazione necessaria per l'apertura di un particolare conto corrente al quale era associata un'offerta promozionale relativa al tasso del 4,00%; **b)** intendeva impiegare sul conto la somma di 70.000 euro disponibile su altro suo deposito bancario al tasso dell'1,00%; **c)** nonostante numerose richieste di informazioni non ha ricevuto alcuna comunicazione relativa all'apertura del conto perdendo così l'offerta relativa al tasso promozionale del 4,00%; **d)** in data 12 aprile 2012 ha proposto reclamo, riscontrato dall'intermediario con nota interlocutoria del 27.4.2012, senza poi alcun seguito nel merito; **e)** a fine maggio 2012 ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto corrente ad un tasso ordinario e non più a quello promozionale del 4,00%; **f)** il ritardo nell'apertura del conto corrente non era dovuto a carenze della documentazione richiesta in quanto l'apertura del conto è intervenuta, seppure con 3 mesi di ritardo, senza nessuna richiesta di integrazione dei documenti presentati agli inizi di febbraio.

Il ricorrente chiede quindi all'Arbitro un adeguato indennizzo per il ritardo nell'apertura del conto corrente *“che ha provocato la conseguente perdita del tasso promozionale del 4,00% sulla cifra di euro 70.000 parcheggiata su c/c*

*bancario ad un tasso dello 1,00% dal mese di febbraio fino alla data del 28 maggio 2012”.*

Nelle sue difese, la parte resistente fa presente, in fatto, che *“a causa di un caso fortuito ed imprevedibile”* la raccomandata (contenente la documentazione di apertura conto), spedita dall'ufficio a cui era stata presentata la domanda, non è mai pervenuta al centro operativo incaricato dell'apertura dei conti, ciò forse anche a seguito dell'eccezionale afflusso di domande presentate dalla clientela; il conto è stato aperto in data 05/05/2012 e, alla data di presentazione delle controdeduzioni (30/08/2012), non aveva avuto alcuna movimentazione. Ricorda inoltre che le condizioni stabilite per usufruire del tasso d'interesse vantaggioso richiedevano di costituire una giacenza di fondi - proveniente da nuove liquidità non ancora depositate - pari ad almeno 3.000,00 euro - entro il 31/03/2012; inoltre la giacenza media del conto, nel periodo 01/01/2012-30/11/2012, doveva risultare di almeno 3.000,00 euro e alla data del 31/12/2012 il conto doveva risultare ancora in essere.

Ciò premesso, la parte resistente ricorda che le condizioni contrattuali sottoscritte ed accettate dal cliente all'atto della richiesta di apertura conto, all'art. 4, primo comma, punto 3, stabiliscono che: *“3. L'attivazione del Conto corrente avviene previa accettazione della relativa richiesta da parte di ... [intermediario]”* e che lo stesso articolo 4, secondo comma, stabilisce che: *[l'intermediario] “attiva e rende operativo il Conto corrente entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione, salvo inesattezza e/o incompletezza della relativa documentazione e sempre che detta richiesta sia stata accettata.”*. Ciò comporta, considerata la data di presentazione della domanda, che, a termini di contratto, il conto avrebbe potuto essere legittimamente aperto anche nei giorni successivi alla scadenza della promozione commerciale del tasso al 4%, ovvero nei giorni di poco successivi alla data del 31/03/2012. Fa poi rilevare che, in ogni caso, la costituzione della giacenza minima prevista non è mai avvenuta per cui oggettivamente non è possibile, a posteriori, sostenere che detta giacenza e le altre condizioni richieste per usufruire del maggior tasso si sarebbero verificate.

Per queste considerazioni, l'intermediario chiede all'ABF di rigettare il ricorso posto che il cliente non ha subito alcun danno, anche alla luce del fatto che esso non è mai stato quantificato, né dimostrato, né documentato.

La questione oggetto del ricorso attiene al comportamento dell'intermediario che ha ritardato l'apertura di un conto corrente oltre il termine di scadenza di un'offerta promozionale che prevedeva condizioni di tasso favorevoli, delle quali il ricorrente non ha quindi potuto giovare.

Al riguardo il Collegio osserva che la pubblicità delle condizioni contrattuali offerte, pur non costituendo un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c. (v.. sul punto, *Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia, Sez.II, par.1), determina tuttavia l'obbligo dell'intermediario di attenersi alle condizioni pubblicizzate nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza che devono connotare le relazioni di affari con la clientela (cfr. Disp. cit., 1.3).

Ciò posto, si rileva che l'intermediario ammette di aver ricevuto la richiesta di apertura del conto da parte del ricorrente entro i termini di presentazione della domanda, ma che per un disguido interno tale richiesta non è stata prontamente evasa. Ne consegue la responsabilità dell'intermediario stesso per il ritardo nelle operazioni di istruttoria e di successiva attivazione del conto. Non contraddice a tale conclusione la presenza fra le clausole contrattuali sottoscritte dal cliente della previsione che *"l'attivazione del conto avviene previa accettazione della relativa richiesta"* da parte dell'intermediario. Infatti, non essendo ricavabile dalla documentazione in atti alcuna indicazione circa le ragioni che potevano portare al diniego dell'accettazione, deve ritenersi che l'evidenza dell'apertura, sia pure tardiva, del conto esclude che l'intermediario avesse avuto mai intenzione di avvalersene o che sussistessero le condizioni per una sua attivazione.

Ad escludere una responsabilità della parte resistente non appare utile neppure il richiamo da questa operato all'ulteriore previsione contrattuale che fissa un *"termine massimo"* di sessanta giorni dalla ricezione della domanda per l'apertura del conto. Risulta infatti che la domanda è stata presentata con largo anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione, così da consentire alla parte resistente di porre in essere gli adempimenti necessari entro il *"termine massimo"* sopra indicato. Ed infatti dalla relazione predisposta sui disguidi lamentati dal ricorrente dal centro operativo addetto all'apertura dei conti – allegata alle controdeduzioni dall'intermediario – risulta che, una volta acquisita la documentazione (il 4 maggio 2012), il conto è stato aperto il giorno immediatamente successivo. Non può quindi porsi in dubbio che un'applicazione meramente formale della clausola in questione, che peraltro la stessa parte resistente presenta *"in linea del tutto*

*teorica*”, sarebbe contraria ai principi di correttezza e buona fede a cui devono attenersi le parti nell’esecuzione del contratto.

Acclarata la responsabilità dell’intermediario per violazione dei principi di correttezza e buona fede, il Collegio rileva tuttavia che il ricorrente non ha fornito alcuna evidenza probatoria del danno di cui chiede il ristoro. Questo, secondo le deduzioni della parte, dovrebbe essere costituito dal mancato guadagno conseguente al maggior tasso di interesse che sarebbe stato riconosciuto sulle somme versate sul conto. Tuttavia, il ricorrente non ha dato prova dell’esistenza della provvista che intendeva utilizzare a tale scopo, né dei pregiudizi patrimoniali effettivamente subiti. Alla suddetta mancanza di prova consegue quindi l’impossibilità di accogliere l’istanza risarcitoria formulata dalla parte.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS